



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

Legge n. 4/2016 della Repubblica Veneta

**ISTITUZIONE DEL MOVIMENTO VENETO DI
LIBERAZIONE**

Il Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta, eletto il 15-20 marzo 2015 ai sensi della delibera n. 3/2015 della Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta, in virtù dei poteri conferiteli con il Plebiscito Digitale per l'indipendenza della Repubblica Veneta del 16-21 marzo 2014, riunitosi in Villorba (TV) presso l'hotel Holiday La Marca il 21 luglio 2016 alle ore 20.30, alla presenza dei deputati di cui all'allegato 1, constatata la presenza del numero legale atto a deliberare,

DELIBERA

l'approvazione della seguente LEGGE n. 4 / 2016.



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

Legge n. 4 della Repubblica Veneta del 21 luglio 2016

“Istituzione del Movimento Veneto di Liberazione”

Premessa

"Il grado di libertà o tirannia in ogni governo è in larga misura un riflesso della relativa determinazione dei soggetti di essere liberi e la loro volontà e la capacità di resistere agli sforzi per ridurli in schiavitù."

Gene Sharp, filosofo, politico,

La latitanza dello stato italiano sulla questione veneta impone a questo parlamento di alzare il livello del volume. I principi della Repubblica Veneta recependo la Carta e gli atti alla stessa afferenti impongono il rispetto rigoroso dei principi di diritto internazionale e al risoluzione delle controversie internazionali con mezzi pacifici.

Lo stato italiano è sordo a qualsiasi invito ad aprire un dialogo con la Repubblica Veneta.

Oltre alle attività già intraprese è necessario intraprendere azioni nonviolente così da indurre la popolazione a ritirare sostegno e obbedienza allo stato occupante. Ottenendo gruppi chiave che ritirano il loro consenso, l'azione nonviolenta è in grado di rimuovere o ridurre le "fonti di energia" per il regime avversario.

Queste fonti di energia sono:

1. Autorità: smantellare la convinzione della gente sul fatto che il regime avversario è legittimo e che essi hanno il dovere morale di obbedire ad esso;



REPUBBLICA VENETA - PARLAMENTO PROVVISORIO

2. Risorse umane: ridurre il numero delle persone e dei gruppi che stanno obbedendo, cooperando, fornendo assistenza al regime avversario;
3. Risorse-materiali: boicottare il regime avversario nella capacità di controllo e accesso a: proprietà, risorse naturali, risorse finanziarie, mezzi e vie di comunicazione e trasporto;
4. Sanzioni-punizioni: minacciare i disobbedienti al fine di evitare la cooperazione necessaria al regime avversario che gli consente di esistere e di svolgere le sue politiche.

Tutte queste fonti di energia, tuttavia, dipendono dal livello di sottomissione e obbedienza della popolazione, alla sua collaborazione con le istituzioni del regime avversario. Quando questa obbedienza, accettazione e supporto vengono ritirati, il regime avversario viene gravemente indebolito. Per queste ragioni è necessario unire all'azione istituzionale (parlamento e governo) un'azione nonviolenta in grado di rimuovere o ridurre le "fonti di energia" per il regime avversario.

La missione del MOVIMENTO VENETO DI LIBERAZIONE (in sigla MOVELI) è, infatti, quella di opporsi allo stato dominante italiano con l'uso strategico dell'azione nonviolenta.

La missione del MOVELI consiste:

- nella difesa delle libertà e istituzioni democratiche venete;
- opporsi all'oppressione dello stato dominante italiano;
- utilizzare le tecniche dell'azione non violenta come strumento di pressione politica.

Questa missione è perseguita in tre modi:



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

- incoraggiare gli studi di ricerca e le politiche sui metodi di azione nonviolenta e il loro uso nel passato nei diversi conflitti;
- organizza gruppi di conflitto nonviolento;
- si pone come interlocutore istituzionale per avanzare richieste di aiuto da altri Stati in conformità, ai fini ed ai principi della Carta.

Il Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta

RICHIAMANDOSI

alla risoluzione 2625 (XXV). Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations 24 October 1970

CONSIDERANDO

che lo Stato Italiano nonostante abbia "il dovere di astenersi dal ricorrere a misure coercitive di qualunque genere dirette a privare i popoli [...] del loro diritto all'autodeterminazione, della loro libertà e della loro indipendenza" che invece con "misure coercitive economiche, politiche o di qualunque altra natura" impedisce e priva del "diritto all'autodeterminazione, principio consacrato nella Carta delle Nazioni Unite" impedisce al popolo veneto di "scegliere il suo sistema politico, economico, sociale e culturale" e attraverso la sua colpevole latitanza negli atti, nei fatti e nelle omissioni non intende "cooperare per assicurare il rispetto universale e la realizzazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"

DELIBERA



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

Art. 1

È istituito il MOVIMENTO VENETO DI LIBERAZIONE (in sigla MOVELI) con sede indicata dal Governo Provvisorio della Repubblica Veneta.

Art. 2

MOVELI si oppone allo stato dominante italiano mediante l'uso strategico dell'azione non violenta astenendosi dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza e rifiutando in modo espresso l'azione violenta o il conflitto armato come strumento di risoluzione di problemi internazionali.

Art. 3

La missione del MOVELI consiste:

- 3.1 nella difesa delle libertà e istituzioni democratiche venete;
- 3.2 nell'opporsi all'oppressione dello stato dominante italiano;
- 3.3 nell'utilizzare le tecniche dell'azione non violenta come strumento di pressione politica.

Art. 4

MOVELI persegue la sua missione:

- 4.1 incoraggiando studi di ricerca e delle politiche sui metodi di azione non violenta e il loro uso nel passato nei diversi conflitti
- 4.2) divulgando le tecniche di azione non violenta
- 4.3) organizzando gruppi di opposizione non violenta
- 4.4) attuando mediante l'uso di mezzi pacifici azioni di protesta e persuasione nonviolenta, non collaborazione sociale, economica e politica, intervento non violento
- 4.5) ponendosi come interlocutore istituzionale per avanzare richieste di aiuto da altri Stati.



REPUBBLICA VENETA - PARLAMENTO PROVVISORIO

Art. 5

Il MOVELI è governato da un comitato di coordinamento, un organo collegiale composto da un massimo di 10 componenti nominati dal Parlamento tra le forze politiche presenti nel Parlamento ed esperti di elevata professionalità, anche estranei al Parlamento con comprovate competenze su politiche e metodi di azione non violenta in Veneto e all'estero.

Art. 6

Il comitato di coordinamento del MOVELI è diretto da un coordinatore nominato dal comitato.

Art. 7

MOVELI agisce in accordo con il Governo e riferisce in Parlamento.

Art. 8

La Delegazione dei Dieci, in osservanza del mandato plebiscitario ricevuto, mantiene, sino alla piena indipendenza, il potere di veto su ogni decisione approvata dal MOVELI.

Villorba, Repubblica Veneta, 21 luglio 2016

p. il PARLAMENTO PROVVISORIO
della REPUBBLICA VENETA

PRESIDENTE - GIANLUCA BUSATO



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

Allegato 1: elenco Deputati presenti

Alessandra Checchetto, Andria Medina Rojas, Claudio Rigo, Davide Pavan, Domenico Soldera, Elena Rossetto, Gianluca Busato, Francesca Chizzali, Francesco Marin, Franco Lamonato, Gabriele Berto, Giampietro Magagnin, Manuel Masiero, Marco Barolo, Marzia Taschetto, Mauro Fontana, Mauro Visentin, Riccardo Gazzola, Sandro Colombo, Silvio Caoduro, Tiziano Busato.